

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **L. 13 luglio 2015, n. 107** – «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»
- **D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62** – «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107»
- **D.M. prot. MIUR AOOUFGAB 741 del 3 ottobre 2017** (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)
- **D.M. prot. MIUR AOOUFGAB 742 del 3 ottobre 2017** (Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione)
- **Nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017** – «Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione»
- **Nota MIUR AOODGOSV 2936 del 20 febbraio 2018** – «Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI.»
- **Nota MIUR AOODGOSV 7885 del 9 maggio 2018** – «Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.»
- **Circolare n. 9 del 3 novembre 2017** – «Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio 2017/2018.»

FINALITÀ DELL'ESAME

«L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.»

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8, co. 1

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - FINALITÀ

«1. Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

2. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 1, co. 1 e 2

AMMISSIONE ALL'ESAME DEI CANDIDATI INTERNI

«In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;*
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.»*

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 2, co. 1

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

«[...]ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

[...] l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno: inoltre, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 5 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 2

PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

«Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 6, co. 2 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 2, co.

2

VOTO DEL DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA O PER LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

«Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 6, co. 4 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 2, co. 3

VOTO DI AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO

«In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 6 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 2, co. 4

AMMISSIONE ALL'ESAME DEI CANDIDATI PRIVATISTI

«Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 10 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 3

ISCRIZIONE DEI PRIVATISTI ALL'ESAME DI STATO

«La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.»

*nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017
Cfr. D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 3*

ISCRIZIONE DEI PRIVATISTI ALL'ESAME DI STATO

«I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 10 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 3

PRESENTAZIONE DOMANDA PER ACCEDERE AGLI ESAMI DI STATO

«La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.»

*nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017
Cfr. D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 3*

ALUNNI CON DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - PRIVATISTI

«Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

PROVE INVALSI - PRIVATISTI

«L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

SEDI D'ESAME E COMMISSIONI

«Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 4

LE SOTTOCOMMISSIONI

«La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 4, co. 6

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8 e nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

*«Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto.
In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.
Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative e didattiche.»*

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8, co. 2 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 4

RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

«L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi – e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 5

RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

«Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 5, co. 5

RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

«La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.»

*nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017
Cfr. D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 5*

RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

«Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra t'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 5

RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

«Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 5

PROVE DELL'ESAME DI STATO

«L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.»

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8, co. 3

ARTICOLAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE

«Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.»

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8, co. 6

Il D.M. 741 del 3 ottobre 2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) prevede i dettagli riferiti all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

PROVE DELL'ESAME DI STATO

«1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

3. Le prove scritte sono:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 6

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8 e nota MIUR AOODPIT 1865 del 10.10.2017

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO

«1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce [...] con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2 che possono essere utilizzate anche in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 7

Cfr. nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Documento di orientamento

«Nel documento vengono analizzate distintamente, per ciascuna tipologia, le competenze linguistiche (comprensione, lessico, ecc.) che si intendono rafforzare nelle alunne e negli alunni, fornendo altresì ai docenti suggerimenti per la definizione delle tracce e corredando ogni tipologia con alcuni esempi.»

« Sono necessarie due premesse.

1. La Commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dei singoli istituti scolastici.

2. Indipendentemente dalle prove d'esame si richiama l'attenzione dei docenti sull'opportunità di fare svolgere, in tutti e tre gli anni della secondaria di primo grado, l'esercizio del riassunto (da testi letterari, scientifici, divulgativi o anche da articoli di giornale opportunamente selezionati). Tale attività presenta alcuni requisiti formativi che appaiono di grande importanza anche in vista del felice superamento delle prove d'esame impostate su diverse modalità di esecuzione;...»

Nota MIUR AOODGOSV 892 del 17.01.2018 e Allegato «Documento di orientamento per la redazione della prova scritta d'italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.»

PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Documento di orientamento

ESEMPI DI PROVE - Tipologia A,B,C

PROVA STRUTTURATA IN PIÙ PARTI, RIFERIBILI ALLE TRE TIPOLOGIE A), B), C)

«Documento di orientamento per la redazione della prova scritta d'italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.» allegato alla Nota MIUR AOODGOSV 892 del 17.01.2018

PROVA SCRITTA

RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE

- «1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
- a) problemi articolati su una o più richieste;
 - b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 8
Cfr. nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

- «1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.*
- 2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.»*

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 9

Cfr. nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

PROVA SCRITTA

RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

«3. La commissione predispose almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;*
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;*
- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;*
- d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;*
- e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.»*

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 9

Cfr. nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

*«4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.»*

*D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 9
Cfr. nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017*

PROVA SCRITTA

RELATIVA ALLE COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

«La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell'inglese o della lingua italiana.

Trattandosi di una unica prova, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un'unica giornata. In sede di riunione plenaria, la commissione d'esame deve:

- a) scegliere, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, quelle in base alle quali predisporre le tre tracce costruite sulla base del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l'inglese e del livello A1 per la seconda lingua;*
- b) definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi;*
- c) definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, quali, ad esempio, la previsione di un congruo intervallo temporale tra le due sezioni che compongono la prova stessa ed eventuali sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento;*
- d) stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore. [...]*»

nota MIUR AOODGOSV 7885 del 09.05.2018

PROVA SCRITTA

RELATIVA ALLE COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

«[...] Infine, si raccomanda che il voto espresso non sia frutto di una mera operazione aritmetica, ma che consideri nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

Si ricorda che in presenza di candidate/i con DSA per i quali è stata prevista la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.»

nota MIUR AOODGOSV 7885 del 09.05.2018

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

«In riferimento all'ultimo comma degli articoli 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 741/2017 che recita: "Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia (...)", si precisa che la commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione.»

nota MIUR AOODGOSV 7885 del 09.05.2018

COLLOQUIO

- «1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.*
- 2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.*
- 3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.*
- 4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.»*

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 10

Cfr. nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

«Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.»

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8, co. 10

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

«Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 11

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

- «1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.*
- 2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.*
- 3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.»*

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 12

Cfr. nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

«Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.»

nota MIUR AOODGOSV 7885 del 09.05.2018



VOTO FINALE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

«1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 13

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8 e nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

«L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. [...]

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE - ESEMPIO

Voto di ammissione: 8

Prova scritta di italiano: 6

Prova scritta di matematica: 6

Prova scritta per le due lingue straniere: 6

Colloquio: 6

Media dei voti nelle prove: $24:4=6$

Voto finale: 8 (voto ammissione) + 6 (media dei voti delle prove) = $14:2 = 7$

Fino allo scorso anno scolastico:

media aritmetica di tutti gli elementi, pertanto: $8+6+6+6+6=32$ $32:5=6,4$,
quindi 6.

VOTO FINALE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

«7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 13

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 8 e nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 14

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 11 e nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017



CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 11

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 14

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 11 e nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 14

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 11

e nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 14

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 11 e nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. [...]»

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 11, co. 13

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.»

*nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017
Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 11*

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

«Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 11 e D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 14

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES).

«Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.»

nota MIUR AOODGOSV 7885 del 09.05.2018

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES).

«Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.»

nota MIUR AOODGOSV 7885 del 09.05.2018

CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

«1. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 15

Cfr. nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

«1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.»

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 22

CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

«Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.»

*nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017
Cfr. D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 15*

CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

«Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI, tale prova, ove le condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale INVALSI fa riferimento a quanto previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo, eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato.

Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva. In alternativa, e solo se consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.»

nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

Cfr. D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 15

CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

«Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie. In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI.»

*nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017
Cfr. D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 15*

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

«1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, sono definite le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di attribuzione del voto finale.»

D.M. 741 del 3 ottobre 2017, art. 17

Cfr. nota MIUR AOODPIT 1865 del 10 ottobre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

*Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti
di primo livello - primo periodo didattico.
Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2017/2018.*

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

1. Ammissione all'esame di Stato

1. *L'ammissione all'esame di Stato dell'adulto (1), iscritto e frequentante i CPIA, è disposta dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe (art. 7, comma 1, lettera a), DPR 263/12) presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato) a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno del gruppo di livello, sia nell'ambito di tutto il CPIA.*

[...]

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

1. Ammissione all'esame di Stato

[...]

2. Per ciascun adulto, i suddetti docenti, con decisione assunta a maggioranza solo di quelli che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale (Linee guida, 3.2.), così come formalizzato dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, devono, sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti:

a. **accertare** l'effettivo svolgimento del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale (cfr. Linee Guida, 3.2) verificando la prescritta frequenza (almeno il 70% del PSP) ai fini dell'ammissione all'esame di Stato. Al riguardo, si precisa che il monte ore del PSP è pari al monte ore complessivo del primo periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione, di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12). Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di Stato. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte dei docenti di cui al presente comma;

[...]

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

1. Ammissione all'esame di Stato

[...]

b. **disporre** l'ammissione dell'adulto all'esame di Stato. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in uno o più assi culturali, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'adulto all'esame di Stato. Alla definizione del livello dell'asse concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative all'asse, comprese quelle per le quali ad esito della procedura di cui al punto 5.2. delle Linee guida [...], è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore. In ogni caso, il giudizio di idoneità all'ammissione è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. A tal fine, fermo restando la loro autonomia, i CPIA possono adottare la seguente corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio= 8; Livello Avanzato= 9/10; il consiglio di classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, delibera l'esatta corrispondenza del voto considerando anche il percorso complessivo compiuto dall'adulto.

[...]

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

1. Ammissione all'esame di Stato

[...]

c. **individuare** l'asse culturale oggetto della prima prova scritta (asse dei linguaggi o asse storico-sociale) nonché tutte le competenze relative agli assi per le quali, ad esito della procedura di cui alla precedente lettera b), sia stata riconosciuta all'adulto la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore;

d. **individuare** - a richiesta dell'adulto - la lingua comunitaria, fra quelle oggetto di insegnamento nel CPIA, quale oggetto della seconda prova scritta;

e. **disporre** - a richiesta dell'adulto - l'esonero dalla seconda prova scritta qualora, ad esito della procedura, di cui al precedente punto b) gli siano stati riconosciuti totalmente i crediti relativi alle competenze tanto della lingua inglese, quanto della seconda lingua comunitaria.

[...]

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

1. Ammissione all'esame di Stato

[...]

3. L'esito delle precedenti operazioni di scrutinio, puntualmente verbalizzate in apposito registro, è pubblicato nel sito del CPIA e/o all'albo, nonché affisso presso i punti di erogazione del CPIA, sedi dei rispettivi esami, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di idoneità di ammissione, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, i CPIA adottano idonee modalità di comunicazione preventiva all'adulto e alle famiglie, in caso di soggetti che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età.

4. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 5.

5. Per l'ammissione degli adulti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico non è prevista la partecipazione alle prove nazionali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 62/17.

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

2. Commissione dell'esame di Stato

- 1. Presso ciascun CPIA è costituita una commissione d'esame, composta d'ufficio da tutti i docenti che insegnano nei gruppi di livello del primo periodo didattico.*
- 2. Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto al CPIA medesimo.*
- 3. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
[...]*

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

2. Commissione dell'esame di Stato

[...]

4. La riunione preliminare, da tenersi di norma nel primo giorno non festivo precedente l'inizio delle prove scritte, è dedicata alla predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame. Tutte le attività relative allo svolgimento degli esami sono debitamente verbalizzate.

5. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni, corrispondenti ai vari gruppi di livello del primo periodo didattico, e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti.

6. Nella riunione preliminare, tra l'altro, viene esaminata la documentazione prodotta dai consigli di classe nella fase di Ammissione all'esame di Stato (cfr. § 1) e scelta la tipologia di ciascuna prova, privilegiando quella più funzionale alla specificità dell'utenza adulta, più coerente con il percorso di studio personalizzato del candidato adulto e più idonea ad un accertamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente come declinate nei risultati di apprendimento dei percorsi di primo livello.

7. La commissione e le sottocommissioni operano secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esame conclusivo del primo ciclo, per quanto non disposto dalla presente circolare.

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

3. Calendario dell'esame di Stato

- 1. L'esame di Stato si svolge in via ordinaria al termine dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico sentito il collegio dei docenti.*
- 2. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato in una sessione suppletiva, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico sentito il Collegio dei docenti; in ogni caso, le prove della sessione suppletiva devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.*
- 3. Per i candidati per i quali il Patto Formativo Individuale prevede una durata del percorso tale da concludersi entro il mese di febbraio 2018, è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico sentito il Collegio dei docenti e tenuto conto delle indicazioni dell'USR competente; a tal fine, il suddetto Patto Formativo Individuale - redatto secondo i criteri di cui al punto 3.2. delle Linee guida - va trasmesso all'USR competente contestualmente alla richiesta di attivazione della sessione straordinaria.*

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

4. Prove dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato si riferisce ai risultati di apprendimento attesi al termine dei percorsi di primo livello (cfr. Tabella A delle Linee guida, che ad ogni buon fine si allega, All. 1) e riguarda le competenze a conclusione dei percorsi di primo livello, primo periodo didattico (cfr. Allegato A.3 delle Linee guida, che ad ogni buon fine si allega, All. 2).

2. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello, primo periodo didattico, si compone delle tre prove scritte di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) del DPR 263/12, e del colloquio pluridisciplinare di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) del DPR 263/12. La specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) del DPR 263/12, è soppressa per effetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 62/2017.

[...]

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

4. Prove dell'esame di Stato

[...]

3. Tre prove scritte

a) La prima prova scritta, in italiano, si riferisce ai risultati di apprendimento relativi all'Asse dei linguaggi o all'Asse storico sociale, attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello (All. 1), e riguarda le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello relative ai rispettivi Assi (All. 2).

b) La seconda prova scritta, in lingua straniera, si riferisce ai risultati di apprendimento relativi all'Asse dei linguaggi attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello (All. 1) e riguarda le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello relative o alla lingua inglese o ad una seconda lingua comunitaria (All. 2), a seconda di quanto deliberato dal consiglio di classe, di cui al precedente §1. punto 2. lett. d).

c) La terza prova scritta si riferisce ai risultati di apprendimento relativi all'Asse matematico attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello (All. 1) e riguarda le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello relative all'Asse matematico (All. 2).

[...]

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

4. Prove dell'esame di Stato

[...]

4. Colloquio pluridisciplinare

- *Il colloquio, che ha inizio con la discussione sulle prove scritte, è teso ad accertare le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello (All. 2) con particolare riferimento a quelle non oggetto di prova scritta.*
- *Attesa la specificità dell'utenza, il colloquio è condotto in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla sua storia individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.*
- *A tal riguardo, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno, in modo anche da accertare il livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, di cui all'allegato 2 del DM 139/07, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del DPR 263/12.*

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

5. Esito dell'esame di Stato

- 1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.*
- 2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.*
- 3. All'esito dell'esame di Stato concorrono il giudizio di idoneità all'ammissione e gli esiti delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare.*
- 4. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.*
- 5. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.*

[...]

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

5. Esito dell'esame di Stato

[...]

6. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

7. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e agli esiti delle prove d'esame.

9. Ad esito dell'esame di Stato, la commissione redige un motivato giudizio complessivo secondo i criteri determinati dal decreto del ministro dell'Università e della ricerca di cui all'art. 6, comma 7 del DPR 263/12. In attesa della determinazione dei suddetti criteri, la commissione redige il motivato giudizio sulla base dei criteri definiti nella seduta preliminare.

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

6. Certificazione delle competenze

1. Ad esito dell'esame di Stato viene rilasciato il certificato delle competenze a conclusione dei percorsi di primo livello primo periodo didattico (cfr. All. 2), ivi comprese quelle per le quali ad esito della procedura di cui al punto 3.2. delle Linee guida, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore.

2. A tal fine, i CPIA predispongono il relativo modello utilizzando eventualmente lo schema allegato (Allegato 3).

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

7. Esame di Stato presso gli Istituti di prevenzione e pena

1. *Nell'ambito delle misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi, di cui al punto 3.6 delle Linee guida, i CPIA devono adottare, ferme restando le disposizioni di cui alla presente circolare, ogni opportuno intervento finalizzato a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato da parte degli adulti detenuti regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello, primo periodo didattico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica in materia.*

2. *In particolare, nel caso di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, regolarmente frequentanti un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico ma trasferiti ad altro istituto penitenziario ovvero rimessi in libertà prima dello svolgimento dell'esame, il CPIA, oltre a trasmettere formalmente tutta la documentazione di rito alle Istituzioni interessate, definisce - sentito l'USR competente e in accordo formale con le suddette Istituzioni - le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.*

3. *Nel caso, invece, di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile (anche all'esterno della struttura penale), impossibilitati a frequentare regolarmente un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico il CPIA, d'intesa con l'Amministrazione competente, predispone le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato, ferma restando la necessità della stipula del relativo Patto formativo individuale, redatto secondo le indicazioni delle Linee guida.*

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

8. Rilascio diplomi e certificazioni sostitutive

Si richiamano le disposizioni in merito di cui alla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012.

MIUR Circolare 9 del 3 novembre 2017

Grazie per l'attenzione

